



## CITTÀ DI LECCE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 86 del 25/06/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.**

L'anno 2025, addì venticinque del mese di Giugno alle ore 16:13, ora di convocazione 16:00, nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione - ORDINARIA - ed in seduta pubblica per trattare gli argomenti indicati nell'apposito ordine del giorno.

Presiede il Presidente del Consiglio Dott. Bernardo MONTICELLI CUGGIO' con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giacomo MAZZEO.

Intervengono per la trattazione dell'argomento in oggetto i Consiglieri:

|    | Nome                 | P | A |    | Nome                        | P | A |
|----|----------------------|---|---|----|-----------------------------|---|---|
| 1  | BOTRUGNO MAURIZIO    | X |   | 18 | MIGLIETTA SILVIA            | X |   |
| 2  | CAIRO PAOLO          | X |   | 19 | MIGNONE CARLO               | X |   |
| 3  | CATALDO LARA         | X |   | 20 | MONTICELLI CUGGIO' BERNARDO | X |   |
| 4  | DE GIOVANNI FABIOLA  | X |   | 21 | OCCHINERI GIOVANNI          |   | X |
| 5  | DE MATTEIS ANTONIO   | X |   | 22 | PAGLIARO GIANMARCO          | X |   |
| 6  | DE MATTEIS MARCO     |   | X | 23 | PANKIEWICZ BRONEK           | X |   |
| 7  | DELL'ANNA CLAUDIO    | X |   | 24 | PASQUINO ANDREA             | X |   |
| 8  | DELLA GIORGIA SERGIO |   | X | 25 | POLI ADRIANA                | X |   |
| 9  | DI CUONZO LOREDANA   |   | X | 26 | POSO ALESSIO                | X |   |
| 10 | ERRIQUEZ TONIA       | X |   | 27 | QUARTA COLOSSO LUIGI        |   | X |
| 11 | FAGGIANO MONICA      | X |   | 28 | ROTUNDO ANTONIO             |   | X |
| 12 | FIGLIO ANDREA        | X |   | 29 | RUSSO LUCA                  | X |   |
| 13 | FORESIO PAOLO        |   | X | 30 | RUSSO ROBERTO               | X |   |
| 14 | FRAGOLA MASSIMO      | X |   | 31 | SALVEMINI CARLO MARIA       | X |   |
| 15 | GNONI CHRISTIAN      |   | X | 32 | SIGNORE SERGIO              | X |   |
| 16 | GRECO GIANMARIA      | X |   | 33 | TRAMACERE ORONZINO          | X |   |
| 17 | LUPO SOFIA           | X |   |    |                             |   |   |

PRESENTI: 25 ASSENTI: 8

**Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:**

|   | Nome                      | P | A |   | Nome                      | P | A |
|---|---------------------------|---|---|---|---------------------------|---|---|
| 1 | GUIDO ANDREA              |   | X | 6 | BATTISTA LUCIANO          | X |   |
| 2 | GRECO MARIA LUISA         | X |   | 7 | MARTINI SEVERO            | X |   |
| 3 | MARGIOTTA MARIA GABRIELLA | X |   | 8 | GIORDANO ANGUILLA ROBERTO | X |   |
| 4 | CAPOCCIA GIANCARLO        | X |   | 9 | SCORRANO GIANPAOLO        | X |   |
| 5 | CALO' LAURA               | X |   |   |                           |   |   |

E' presente, altresì, il Cons.re aggiunto MANDA Rakesh Kumar.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO passa alla trattazione del **punto 4)** dell'O.D.G.: **"APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025"**.

Seguono, quindi, gli interventi, così come riportati nell'allegato documento stralcio del resoconto predisposto dalla Società DROMEDIAN S.R.L., appositamente incaricata della registrazione e trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO pone in votazione, con sistema elettronico, **la proposta deliberativa, che a maggioranza dei presenti VIENE APPROVATA.**

Si dà atto che al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:

**PRESENTI N. 25:** BOTRUGNO – CAIRO – CATALDO – DE GIOVANNI - DE MATTEIS ANTONIO - DELL'ANNA – DELLA GIORGIA – DI CUONZO – ERRIQUEZ – FAGGIANO – FIORE – FRAGOLA – GRECO - MIGLIETTA – MONTICELLI CUGGIO' – PAGLIARO – PANKIEWICZ - PASQUINO - POLI – POSO – RUSSO LUCA – RUSSO ROBERTO – SALVEMINI – SIGNORE – TRAMACERE.

**ASSENTI N. 8:** DE MATTEIS MARCO – FORESIO – GNONI - LUPO – MIGNONE – OCCHINERI – QUARTA COLOSSO – ROTUNDO.

**FAVOREVOLI N. 18:** BOTRUGNO – CAIRO – CATALDO – DE GIOVANNI - DELL'ANNA – ERRIQUEZ – FAGGIANO – FRAGOLA – GRECO - MONTICELLI CUGGIO' – PAGLIARO – PANKIEWICZ - PASQUINO - POLI – POSO – RUSSO LUCA – RUSSO ROBERTO – TRAMACERE.

**CONTRARI N. 7:** DE MATTEIS ANTONIO - DELLA GIORGIA – DI CUONZO – FIORE – MIGLIETTA – SALVEMINI – SIGNORE.

Per cui

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che la TARI è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, commi 639 e 651, della Legge n.147/2013, con i criteri presuntivi indicati nel D.P.R. 158/99 (TARI presuntiva);

**Considerato** che la tassa comunale sui rifiuti (TARI) continua a prevedere l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

**Considerato** inoltre che l'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza;

#### **Visto che:**

- con Determina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti (AGER) n. 182 del 13 maggio 2022, acquisita al Prot.Gen. n. 82368 del 16/05/2022 di questo Comune, è stato validato il Piano economico Finanziario anni 2022 – 2025 secondo il Metodo Tariffario Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022 – 2025 (c.d. MTR-2) delibera ARERA del 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF;
- con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27/05/2022 è stata effettuata la presa d'atto della validazione del PEF per il periodo 2022/2025;
- con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30/06/2020, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e ss.mm.ii. ;

**Visti** gli atti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- la delibera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/Rif, recante l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la delibera 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/Rif, riguardante l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la delibera 24 ottobre 2023, n. 487/2023/R/rif, inerente alla valorizzazione dei parametri alla base del

- calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- la determinazione 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023, con la quale si approvano gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché si forniscono chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

**Considerato** che l'Autorità ha fissato tra il 2023 e il 2024 quello che viene chiamato "aggiornamento biennale", ossia un metodo di revisione con il quale l'E.T.C. Ha dovuto necessariamente riaprire i modelli di programmazione del PEF per poter sostituire o integrare le nuove basi di calcolo (2022 e 2023), al fine di ottenere una modellazione per le annualità 2024 e 2025 non più ipotetica, ma certa e definita;

Visto che con Determina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti (AGER) **n. 132 del 04 giugno 2024**, acquisita al **Prot. Gen. n. 102389 del 05/06/2024 (allegato al presente atto)** è stato validato l'aggiornamento del Piano economico Finanziario anno 2024-2025, secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022 – 2025 ex delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA – Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 ex art. 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 – Ambito Tariffario Comune di Lecce;

**Visto che** con Deliberazione di Consiglio Comunale **n. 95 del 19/07/2024** è stata effettuata la presa d'atto e l'adozione della Revisione Infra-periodo del Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti 2024/2025;

**Dato atto** che in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- al comma 660 stabilisce che *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."*;
- al comma 682 stabilisce che *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)"*;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666) e che l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 stabilisce che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura della TEFA è fissata al 5%"*;
- al comma 683 dispone che *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

**Viste** le Deliberazioni di ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03 Agosto 2023 e n. 133/2025/R/RIF del 01 Aprile 2025 con le quali sono state istituite le componenti perequative indicate a seguire:

- a decorrere dall'1 gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto

per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno. La componente *UR1,a*, inizialmente pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi espressa in euro/utenza per anno. La componente *UR2,a*, inizialmente posta a 1,50 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventi eccezionali e calamitosi;
- a decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva. La componente *UR3,a* è inizialmente posta a 6 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;
- Le componenti perequative elencate, non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

#### **Visti** inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 con cui è stato previsto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4 dispone che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;

**Considerato** che le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati hanno approvato l'emendamento finalizzato al rinvio dell'approvazione delle tariffe e regolamenti Tari al 30 giugno 2025 e visto che l'art. 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione dispone: *“Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale”*;

**Visto** che nella G.U. n. 109 del 13 maggio, supplemento ordinario n. 16, è stata pubblicata la legge n. 69 del 9 maggio 2025, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 25 del 14 marzo 2025 (c.d. “decreto PA”), recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni e che in sede di conversione è stato aggiunto l'art. 10-ter, che differisce al 30 giugno 2025 il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, per l'anno 2025;

**Preso atto** che le tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, sono determinate sulla

base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2024/2025, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

**Visto** l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

**Rilevato** che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate e pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR 158/1999;

**Rilevato** inoltre che:

- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con Deliberazione 11 Febbraio 2025 n. 43/2025/R/RIF avente ad oggetto: *"Chiusura dell'indagine conoscitiva avviata con Deliberazione dell'Autorità 41/2024/r/rif, sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani"* ha stabilito, tra l'altro, che *"alla luce delle principali evidenze emerse, ai fini di una maggiore aderenza al principio cardine europeo del "Pay As You Throw" (PAYT), sia opportuno individuare tre aree di intervento prioritarie al fine di: i. adeguare i criteri di articolazione tariffaria al mutato contesto socio-economico nonché al paradigma emergente di economia circolare; ii. introdurre strumenti volti a ridurre la riscontrata eterogeneità, minimizzando i potenziali effetti distorsivi nell'allocazione dei costi nell'ambito della struttura dei corrispettivi e tra le diverse categorie di utenza; iii. valorizzare le attività di misura, quale strumento primario non solo per la responsabilizzazione dell'utenza, contribuendo a garantire maggiore "corrispettività" della tariffa, ma anche per lo sviluppo industriale dell'intero settore"* ;

- nelle more della definizione dei nuovi criteri che la stessa Autorità sta predisponendo, come precisato nella richiamata Deliberazione, si ritiene opportuno applicare anche nell'annualità 2025 il criterio di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche già impiegato dall'Amministrazione nelle precedenti annualità;

**Dato atto** che la revisione del Piano Finanziario per il biennio 2024/2025 è stata predisposta:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune di Lecce e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione trasmessa dal Comune di Lecce in data 28/03/2024 e da Monteco in data 03/04/2024, considerando inoltre i costi previsionali che i gestori dovranno sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità;
- seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative, redatte dal Ministero delle Finanze in data 12 gennaio 2024, per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI;

**Considerato** che il sopracitato PEF 2024-2025, **allegato** alla presente deliberazione, di cui è parte integrante, è costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi di gestione, anch'essa allegata alla presente deliberazione, secondo il modello ARERA;

**Considerato** che la Tari in quanto tributo è assoggettata alle norme tributarie;

**Che** risulta necessario provvedere alla riscossione della **Tari 2025 secondo i Coefficienti e le Tariffe riportate nelle tabelle Allegato A) e Allegato B)** :

**Dato atto** che le tariffe esposte nella tabella Allegato B) si applicheranno per tutto il 2025;

**Viste le seguenti deliberazioni:**

- di C.C. n. 42 del 13.03.2025, di approvazione del Documento unico di programmazione 2025 – 2027, comprensiva del programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici, del programma triennale delle forniture e dei servizi e degli obiettivi delle società in house;
- di C.C. n. 43 del 13.03.2025, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027, ai sensi dell'art. 151 del TUEL e dell'art. 10 D.Lgs. n. 118/2011;
- di C.C. n. 47 del 15.04.2024, ad oggetto *“Riformulazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis, D.Lgs. n. 267/2000) - termine finale anno 2028”*;
- di G.C. n. 122 del 31.03.2025 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2025/2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in L. n. 113/2021;

**Dato atto** che, in sede di salvaguardia degli equilibri, dovranno essere adeguati i seguenti stanziamenti, per effetto del presente atto:

-sul capitolo di entrata 10101.51.0180000 del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025, lo stanziamento dovrà essere incrementato a € 30.036.470,00 ;

-vanno stanziati in entrata Contributi da recupero rifiuti per un importo non inferiore a € 1.646.208,00 (voce del PEF ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance);

-vanno stanziati lato spesa trasferimenti al gestore per € 460.938,00 (voce del PEF ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing);

-va incrementato l'importo relativo alla Tari sociale cap. 01041.04.3500100 dall'attuale stanziamento pari ad € 250.000,00 fino all'importo di € 300.000,00;

**Atteso che**, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**Stabilire che** per l'anno 2025 la Tari ordinaria dovrà essere versata attraverso i canali di pagamento F24 o PagoPa, allegati nell'avviso di pagamento.

Ravvisata l'opportunità di definire per l'anno 2025 il pagamento del tributo con le seguenti scadenze:

- PRIMA RATA scadenza 30 Settembre 2025;
- SECONDA RATA scadenza 31 Ottobre 2025 ;
- TERZA RATA scadenza 30 Novembre 2025 ;
- QUARTA RATA scadenza 31 Dicembre 2025 ;

Di stabilire che, in caso di pagamento in un'UNICA SOLUZIONE, il termine di scadenza sarà 30 Settembre 2025 ;

**Ritenuto**, pertanto di approvare la determinazione delle Tariffe Tari per l'anno 2025;

**Visti:**

il D.Lgs.18/08/2000 n. 267. T.U. Leggi EE.LL. E s.m.i. ;

lo Statuto Comunale ;

l'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ;

l'art. 1 della Legge 160/2019 (legge di stabilità 2019) ;

**Acquisiti**, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, nei limiti di quanto prescritto per legge;

**Dato atto** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Bilancio nella seduta del 18/06/2025;

**Con voti favorevoli n. 18, contrari n. 7 espressi nei modi di legge, il cui dettaglio è sopra riportato**

## DELIBERA

- 1) **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, i **Coefficienti** e le **Tariffe TARI 2025** quali dettagliatamente riportate nelle **tabelle di seguito ALLEGATE ed indicate come allegati A) e B)** ;
- 2) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con l citato Piano Finanziario;
- 3) **dare atto** che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2025;
- 4) **stabilire** che per l'anno 2025 la Tari ordinaria dovrà essere versata esclusivamente attraverso i canali di pagamento F24 o PagoPa, allegati nell'avviso di pagamento.
- 5) **stabilire** per l'anno 2025 il pagamento del tributo con le seguenti scadenze:
  - PRIMA RATA scadenza 30 Settembre 2025
  - SECONDA RATA scadenza 31 Ottobre 2025
  - TERZA RATA scadenza 30 Novembre 2025
  - QUARTA RATA scadenza 31 Dicembre 2025
  - RATA UNICA scadenza 30 Settembre 2025
- 6) **di assicurare** la massima pubblicità delle tariffe e della scadenza delle rate approvate con il presente atto nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;
- 7) **dato atto che**, in sede di salvaguardia degli equilibri, dovranno essere adeguati i seguenti stanziamenti, per effetto del presente atto:
  - sul capitolo di entrata 10101.51.0180000 del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025, lo stanziamento dovrà essere incrementato a € 30.036.470,00;
  - vanno stanziati in entrata Contributi da recupero rifiuti per un importo non inferiore a € 1.646.208,00 (voce del PEF ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance);
  - vanno stanziati lato spesa trasferimenti al gestore per € 460.938,00 (voce del PEF ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing);
  - va incrementato l'importo relativo alla Tari sociale cap. 01041.04.3500100 dall'attuale stanziamento pari ad € 250.000,00 fino all'importo di € 300.000,00;
- 8) **di trasmettere**, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**In seguito, vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, con sistema elettronico, a maggioranza dei Consiglieri presenti:**

**PRESENTI N. 23:** BOTRUGNO – CAIRO – CATALDO – DE GIOVANNI - DELL'ANNA – DELLA GIORGIA – DI CUONZO – ERRIQUEZ – FAGGIANO – FRAGOLA – GRECO - MIGLIETTA – MONTICELLI CUGGIO' – PAGLIARO – PANKIEWICZ - PASQUINO - POLI – POSO – ROTUNDO – RUSSO LUCA – RUSSO ROBERTO – SIGNORE – TRAMACERE.

**ASSENTI N. 10:** DE MATTEIS ANTONIO - DE MATTEIS MARCO – FIORE – FORESIO – GNONI - LUPO – MIGNONE – OCCHINERI – QUARTA COLOSSO – SALVEMINI.

**FAVOREVOLI N. 18:** BOTRUGNO – CAIRO – CATALDO – DE GIOVANNI - DELL'ANNA – ERRIQUEZ – FAGGIANO – FRAGOLA – GRECO - MONTICELLI CUGGIO' – PAGLIARO – PANKIEWICZ - PASQUINO - POLI – POSO – RUSSO LUCA – RUSSO ROBERTO – TRAMACERE.

**CONTRARI N. 5:** DELLA GIORGIA – DI CUONZO – MIGLIETTA – ROTUNDO – SIGNORE.

## DELIBERA

***Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.***

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge.

Segretario Generale  
Giacomo Mazzeo

Il presente verbale viene sottoscritto ai sensi dell'art. 48 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.

Presidente del Consiglio  
Bernardo Monticelli Cuggiò

(atto sottoscritto digitalmente)